

Scheda 6 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia violi più punti della disciplina unionale concernente il trattamento dei “richiedenti asilo”, segnatamente il Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), la Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), la Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”) della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”), nonché la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Quanto al prosieguo della procedura di asilo, rileva la Commissione che, laddove la Direttiva “Accoglienza” dispone che, entro “tre” giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un “permesso di soggiorno”, in Italia la concessione di quest’ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell’”accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE). Ora, può darsi che il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello “competente” in base ai predetti parametri. Sul punto, la Commissione sottolinea che: 1) quando uno Stato UE, cui si rivolga una domanda di asilo, ritenga “competente” su di essa un altro Stato UE, dovrebbe comunque garantire al soggetto richiedente, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico, condizioni minime di accoglienza; 2) dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che uno Stato UE, che ritenga “competente” un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest’ultimo Stato il richiedente asilo, ove, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla recentissima giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE****“Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il "latte in polvere o altri lattini conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati". Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latte-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di lattini in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE****“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l’Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All’interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L’art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari” stimati, alla data del presente parere motivato, in 1,395 miliardi Euro. Questi corrispondono al debito, per le campagne lattiere dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri non aderenti ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla “copertura” di cui alla sopra citata Decisione UE), calcolato al netto di Euro 158 mln “non recuperabili”. La paralisi di tali pagamenti è imputabile, per la Commissione, a vari livelli del sistema ordinamentale italiano: 1) la stessa normativa nazionale sarebbe censurabile, dopo che la Legge 44/2012 ha permesso, ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di “oggettiva difficoltà economica” (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell’adesione ai piani di rateizzazione predetti); 2) gli “accertamenti” delle somme dovute, da parte dell’Amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori; 3) dopo l’accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla P.A, hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell’esecutività dell’ingiunzione stessa; 4) quanto alla riscossione dei debiti pacificamente esigibili anche per l’ordinamento nazionale, l’Amministrazione si è mossa con eccessiva lentezza.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/2123	Recepimento della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PM	Si	Variatione di stato (da MM a PM)
Scheda 5 2014/2006	Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della Direttiva 2009/147/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina "Tre Pini". Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 10 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	SC (C-323/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Variazione di stato (da MMC a PMC)
Scheda 13 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE - Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RC ex 260 (C-297/08)	Sì	Stadio invariato
Scheda 16 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati, come contenuti nella Direttiva 2008/50/CE, l’art. 13, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XI, l’articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A e l’articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi “agglomerati” e “zone” del territorio italiano, circa le concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell’aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l’obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell’aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l’NO₂ - non travalichino i “valori limite” (orari e annuali) stabiliti dall’allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall’01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell’art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei “piani di gestione dell’aria ambiente” contenenti almeno le informazioni di cui all’Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, “nel più breve tempo possibile”, i valori effettivi entro i limiti suddetti. L’art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell’anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l’NO₂) nel volume d’aria sovrastante gli agglomerati/zone dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commissione ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i “valori limite” vincolanti dall’01/01/10 - si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 15 “zone/agglomerati”, i valori limite “annuali” della concentrazione di NO₂ sono stati pressochè continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente “sforati” i valori limite “orari” di NO₂ per due “Zone/Agglomerati”. Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti “piani di qualità dell’aria”, salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l’adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO₂ si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei “piani di qualità dell’aria” idonei alla messa in regola della situazione “nel più breve tempo possibile”. I “piani di qualità dell’aria” presentati sino ad oggi, inoltre, non sempre riportano, in generale, tutti i dati richiesti dall’allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle “misure” che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO₂ nelle zone “critiche”; 2) al “calendario” di attuazione delle stesse misure; 3) alla “stima” del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. Tali dati sarebbero imprescindibili, ai fini di consentire alla Commissione di verificare l’efficacia dei medesimi “piani”.

Stato della Procedura

In data 29 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La realizzazione delle misure necessarie a contenere i livelli di NO₂ entro i limiti previsti può comportare un aumento della spesa pubblica

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE****“Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l’art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell’aria ambiente, di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall’11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. “valori limite”. Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI - della concentrazione consentita, nell’aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L’art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell’art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell’Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l’art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati - possa richiedersi, alla Commissione, di “derogare” al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell’11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un “piano di gestione dell’aria”, con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale piano di gestione doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all’allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l’art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un “piano di gestione dell’aria”, recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure “appropriate” a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l’inottemperanza, da parte dell’Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell’aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha stabilito che l’Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell’apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell’adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall’Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sfiorare i valori limite in questione. A tali situazioni “storiche” di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite “giornalieri”, e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2123 - ex art. 258 del TFUE****“Recepimento della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene che la normativa nazionale italiana non abbia correttamente recepito alcune disposizioni della Direttiva 94/62/CE, rivolta a fissare, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, norme comuni a tutti gli Stati dell’Unione europea. Detta Direttiva è stata recepita, in Italia, dapprima con il Decreto Legislativo n. 22/1997, poi con la Parte IV e gli Allegati del Decreto Legislativo n. 152/2006 (segnatamente agli articoli da 217 a 226 e all’art. 261). In primo luogo, la Commissione obietta che, laddove l’art. 2 della citata Direttiva stabilisce che la stessa si applichi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato della “Comunità” (ora sostituita dall’Unione), l’art. 217 del Decreto italiano circoscrive l’applicazione del medesimo agli imballaggi immessi sul mercato nazionale italiano: in più, mentre la Direttiva si rivolge non solo ai soggetti specificamente indicati allo stesso art. 2, ma “a qualsiasi altro livello”, la normativa italiana difetta di una corrispondente norma generale “di chiusura”. Inoltre, l’art. 3, co. 9, della Direttiva in questione, a differenza del Decreto italiano, ritiene che rientri nella nozione di “riciclaggio organico” anche quello non implicante il recupero energetico. Ancora: mentre all’“accordo volontario” – cui fa riferimento l’art. 3, co. 12, della medesima Direttiva – possono partecipare tutti “gli interlocutori”, l’art. 218 del D. Lgs. n. 22/1997 riconscrive l’ambito dei soggetti, legittimati ad aderire all’accordo predetto, a quelli portatori di un interesse “diretto” e specifico ad ottenere l’applicazione della disciplina del Decreto medesimo. La Direttiva 94/62/CE, poi, stabilisce che ciascuno Stato UE deve consentire, al suo interno, la commercializzazione degli imballaggi provenienti da altri Stati dell’Unione, purchè muniti dei requisiti indicati dall’art. 9, co. 2 della Direttiva in combinato disposto con l’allegato II della stessa. Peraltro, lo stesso disposto normativo applica una presunzione di conformità, agli stessi requisiti menzionati, al prodotto che risulti conforme alle “norme armonizzate dall’UE i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee” (ora della UE). Diversamente, l’art. 226, co. 3° del D. Lgs 152/2006, in combinato disposto con l’allegato F alla Parte IV dello stesso Decreto, stabilisce che risultino commerciabili in Italia – in quanto li si ritiene conformi ai requisiti della Direttiva – solo gli imballaggi, italiani o provenienti da altri Stati UE, in regola con le prescrizioni tecniche definite dagli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione (CEN), la cui osservanza è invece ritenuta, dal legislatore UE, puramente facoltativa. Pertanto, il prodotto transfrontaliero che fosse aderente alle norme armonizzate UE (e ritenuto dalla Dir. 94/62/CE, quindi, commerciabile in tutti gli Stati UE), ma non ai parametri fissati dal CEN, non potrebbe essere commercializzato in Italia, ad onta della Direttiva stessa. Infine, si lamenta che, né nel Decreto né altrove nella normativa italiana, sia stata recepita la massima per cui gli Stati UE debbono comunque assicurare che il prodotto transfrontaliero, in linea con i parametri della Direttiva stessa, non incontri ostacoli a circolare sui rispettivi territori nazionali.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno adottato l’art. 18 della Legge europea 2014. A fronte di tale intervento, la presente procedura è stata archiviata in data 19/11/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che attiene al trattamento delle acque reflue, secondo criteri idonei ad eliminare o a ridurre l’impatto inquinante delle medesime sull’ambiente. In questo senso, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla “a.e” - “abitante equivalente” - si indica un’unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Pertanto, con riferimento agli “agglomerati” in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscono in “reti fognarie” dotate dei requisiti di cui all’allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, ovvero troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Il successivo art. 4 dispone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento “secondario” o “equivalente” e che gli scarichi, restituiti dagli impianti deputati a tale trattamento, debbano essere conformi agli standards previsti all’allegato I B. Quanto all’art. 5, il medesimo impone il rispetto di speciali criteri per quanto attiene alle acque reflue scaricanti in aree c.d. “sensibili”: dette aree sono, in generale, quelle costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, quindi meritevoli di una più intensa protezione contro l’inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. In proposito, quindi, il summenzionato art. 5 impone che le acque reflue, confluenti in reti fognarie e scaricanti nelle predette “aree sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario” o “equivalente”, previsto, quest’ultimo, all’art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree “normali”. Un tale trattamento, più incisivo di quello “secondario” o “equivalente”, può essere evitato, anche in ordine alle aree “sensibili”, ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, “*la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale*”. A norma dell’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono essere altresì tali da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli stessi, peraltro, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 11 agglomerati non sono conformi all’art. 3; 583 agglomerati non sono conformi agli artt. 3 e 4; 383 agglomerati non sono conformi all’art. 4; 6 agglomerati non sono conformi agli artt. 4 e 5; 24 agglomerati non sono conformi all’art. 5.

Stato della Procedura

In data 26 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2006 - ex art. 258 del TFUE****“Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 8 e 9, nonché il par.fo IV della Direttiva 2009/147/CEE, rivolta alla conservazione di tutte le specie di uccelli che vivono, allo stato selvatico, nel territorio degli Stati UE. A tal fine, l’art. 8, par. 1 di tale Direttiva vieta di cacciare dette specie mediante ricorso a “mezzi” “non selettivi”, come, nello specifico, i mezzi – fra cui le “reti” - segnatamente elencati nell’allegato IV alla Direttiva. Ora, con riferimento a tutti i divieti stabiliti dagli artt. 5-8 – e, pertanto, anche in rapporto al divieto specifico di usare gli strumenti di caccia vietati dall’art. 8 e dai suoi richiami – l’art. 9 consente delle deroghe da parte degli Stati della UE, sempre che vengano soddisfatti precisi requisiti. Fra di essi, il primo attiene all’oggettiva impossibilità di perseguire lo scopo medesimo, al cui raggiungimento è finalizzata la stessa deroga, mediante altre “soluzioni soddisfacenti”. Tale scopo, inoltre, deve essere riportabile ad una delle categorie “finalistiche” di cui allo stesso par.fo 1 dell’art. 9. Nell’ambito di tale paragrafo, la lett. c) menziona, in particolare, lo scopo di “consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura.....di determinati uccelli in piccole quantità”. Da ultimo, si richiede che gli atti, i quali consentono le deroghe in questione, indichino puntualmente alcuni dati come, tra l’altro, le circostanze temporali in cui è consentita la caccia stessa. Ora, la Commissione ritiene che, in Italia, l’esercizio della caccia, mediante “reti”, di certe specie di uccelli selvatici protette dalla Direttiva – allo scopo di utilizzare gli animali catturati come richiami vivi per catturarne altri – avvenga in modo non conforme alla predetta disciplina dell’Unione. Infatti, le pertinenti legislazioni regionali, che hanno autorizzato tale tipo di caccia, pur subordinando la cattura degli uccelli all’impraticabilità di “altre soluzioni soddisfacenti”, come vuole la Direttiva, hanno omesso di dimostrare l’insussistenza, nello specifico, di tali alternative. Per converso, autorevoli studi scientifici hanno, al riguardo, provato che i richiami emessi da esemplari selvatici appositamente catturati potrebbero essere efficacemente sostituiti da richiami artificiali o emessi da uccelli vivi allevati in cattività. Si precisa, inoltre, che la giurisprudenza della Corte UE ritiene ostativo, all’esercizio della caccia delle specie ex Dir. 2009/147/CEE, il fatto che, nelle circostanze concrete, le stesse si trovino in uno “stato di conservazione sfavorevole”, così che il prosieguo dell’attività venatoria verrebbe a determinarne la probabile estinzione (in tale stato verserebbero, per le Regioni predette, la “Pavoncella” e l’“Allodola”). Tale tipo di caccia, poi, rientrando nella definizione di cui alla succitata lett. c) del par. 1 dell’art. 9 della Direttiva, dovrebbe rivolgersi solo a “piccole quantità” di capi (vedi sopra). Al riguardo, invece, la normativa regionale contestata, pur fissando un limite numerico ai capi detenibili da ciascun cacciatore (10 per la precisione), non ha posto un tetto al numero di cacciatori abilitati a tale detenzione, così che il contingente delle “piccole quantità” è stato ampiamente superato. Si rileva, poi, che la normativa regionale, che sarebbe dovuta essere transitoria, in quanto avrebbe dovuto consentire la caccia solo in circostanze temporali determinate, è stata impropriamente “stabilizzata” con successivi rinnovi, trovandosi ormai in vigore da ben 15 anni.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2014 è stata inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE****“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione degli artt. 8, par. 1; 11, lett. c); art. 14, par. 1, comma 1; art. 14, par. 1, comma 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir.va 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell’ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall’AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l’area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella “Relazione” presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si stima che lo Stato dovrà affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell’AIA, idonee ad attenuare l’impatto ambientale delle attività industriali espletate dall’ILVA medesima.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva l’inadempimento, da parte dell’Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l’elaborazione e, ove opportuno, l’adozione di “mappe acustiche strategiche”. Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti “gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno”, gli “assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno” e gli “aeroporti principali” situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette “mappe”, inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato IV della Direttiva stessa. L’art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l’ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi “piani di gestione” dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle preve “mappature strategiche”. Quanto ai siti interessati dai suddetti “piani di gestione”, i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, sopra già individuati in relazione alle mappe strategiche. Sempre l’art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. “piani d’azione”) recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sfioramento dei “valori limite pertinenti” e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali “piani di azione”, che debbono informarsi ai criteri di cui all’allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l’elaborazione dei “piani d’azione” deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l’adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i “dati” concernenti le “mappe strategiche” e una “sintesi” dei predetti “piani d’azione”. Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle “mappe strategiche”), l’Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le “mappe strategiche” relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i “dati” relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt’oggi, l’Italia non avrebbe ancora concluso la “mappatura” richiesta agli Stati UE nei termini di cui all’art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei “piani di azione”(il cui obbligo di redazione, è d’uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della “messa in mora”), l’Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative “sintesi” alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE****“Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”: Violazione della Direttiva 92/43/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 4, par.fo 4, e 6 della Direttiva 92/43/CEE sulla protezione degli habitat naturali e seminaturali. La stessa Direttiva prevede l’istituzione, in tutti gli Stati membri UE, di particolari aree protette costituenti, nel complesso, la rete “Natura 2000”. Le aree, di cui si tratta, sono quelle interessate dalla presenza di “habitat naturali” di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa nei suoi allegati. Ai sensi dell’art. 4 della medesima (par.fi 1, 2 e 3), infatti, il singolo Stato UE redige una lista di tali zone, in quanto caratterizzate dalla presenza di uno o di alcuni degli habitat predetti. Nell’ambito di dette liste, la Commissione europea individua i SIC, cioè i “Siti di Importanza Comunitaria”, in relazione ai quali lo stesso Stato UE è obbligato ad adottare, dopo averle divise in un preciso “piano di gestione”, le misure idonee ad evitare, o eliminare, o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro un periodo massimo di 6 anni dall’inclusione dell’area nella lista dei SIC, lo Stato UE deve riqualificare la stessa come ZSC (“Zona Speciale di Conservazione”). Tale riqualificazione impone che, ai fini della tutela degli habitat presenti nell’area in questione, vengano adottate misure ancora più incisive di quelle prescritte per i SIC stessi, sia ai fini della conservazione dell’ambiente, sia ai fini del ripristino degli equilibri naturali già compromessi. Dette misure sono, più specificatamente, individuate al succitato art. 6 della Dir. 92/43/CEE. Con riferimento agli obblighi fin qui rappresentati, la Commissione ritiene che essi siano stati disattesi, dallo Stato italiano, con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Brughiera del Dosso”, che ospita l’habitat n. 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*” menzionato all’Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza di esso all’aeroporto di Malpensa, è già stato rilevato dai giudici nazionali. Segnatamente il Tribunale di Milano, con sentenza del 22/9/2008, riconosceva al sig.r Quintavalle, titolare della proprietà “Cascina Tre Pini” – occupante la maggior parte dell’estensione del predetto SIC “Brughiera del Dosso” - un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, indicandone la causa nella vicinanza, al SIC stesso, del citato aeroporto di Malpensa, in particolare delle zone aeroportuali investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili). Nell’aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell’ISPRA, che confermava sostanzialmente l’analisi di cui al verdetto giudiziario. Pertanto, la Commissione imputa all’Italia, in primo luogo, di non avere adottato le misure di salvaguardia dell’ambiente che la Direttiva impone, all’art. 4, in ragione della qualificazione di una zona come SIC: al riguardo, infatti, le competenti Autorità italiane hanno inviato alla Commissione solo un “piano di gestione”, peraltro non ancora approvato e recante misure non adeguate ad eliminare il danno ambientale prodottosi. In seconda battuta, si addebita all’Italia di aver disatteso gli artt. 4 e 6 della stessa Direttiva per non aver provveduto, entro il termine di sei anni da essa sancito (vedi sopra), a riqualificare il SIC in oggetto in termini di ZSC, il che avrebbe comportato l’attuazione dei più vigorosi interventi di recupero previsti dalla Direttiva al medesimo art. 6.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.